REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli in ordine ai pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/87 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986 [3], stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto dei prodotti che presentano caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto preso in considerazione ai fini della fissazione del prezzo di base ;

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel corso dei mesi di agosto e di settembre i ritiri dei pomodori possono essere effettuati per prodotti che non rispondano ai requisiti di imballaggio e condizionamento previsti nelle norme di qualità ; che in questo caso i prezzi di ritiro dei prodotti si calcolano applicando coefficienti di adattamento specifici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue :

1. I termini « (in imballaggio) » figuranti nel titolo sono soppressi.

2. È inserito il nuovo punto che segue :

« d) *tipo di condizionamento :*

— in imballaggio di 15 kg netti al massimo 1,00

Esclusivamente per i mesi di agosto e settembre a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 :

— in imballaggio di contenuto superiore a 15 kg netti oppure sfusi in un mezzo di trasporto : 0,80 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 183 del 3. 7. 1987.
[3] GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.